



ALLEGATO 5 - Determinazione della misura delle penali ai sensi dell'art. 17 del Contratto di programma.

Criteri generali

La misura delle penali viene definita secondo la "Fascia" di appartenenza attribuita alla Società di gestione sulla base dei ricavi consuntivati.

In particolare gli ultimi ricavi complessivi consuntivati corrispondono alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" riportati nel "Totale Generale" dell'ultima contabilità regolatoria certificata disponibile. Laddove la Società di gestione sia inadempiente rispetto l'obbligo di presentazione all'ENAC della contabilità regolatoria i menzionati ricavi verranno determinati dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Le fasce, come sopra definite, corrispondono alle quattro categorie riportate nella seguente tabella.

Fascia di riferimento	Soglia Ricavi Complessivi (€)
Fascia I	< / = 15.000.000
Fascia II	15.000.001 – 65.000.000
Fascia III	65.000.001 – 100.000.000
Fascia VI	> / = 100.000.001

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza si evidenzia inoltre che:

- laddove la Società di gestione abbia sottoscritto un unico Contratto di Programma per più di un aeroporto i ricavi complessivi consuntivati saranno calcolati come somma dei valori rilevati su ciascuno scalo.

A ciascuna Fascia, come sopra individuata, è associato, in base all'inadempienza di cui si tratta, un valore percentuale che, applicato ai medesimi ricavi necessari a individuare la fascia di appartenenza, determinerà l'importo della sanzione a carico della Società di gestione.

Misura delle penali ai dell'art. 17, comma 1, del Contratto di programma

L'ENAC, ai sensi di quanto disposto dall'art.17, comma 1, del Contratto di programma, individua le percentuali necessarie per la determinazione della penale secondo i valori riportati nella seguente tabella.

Fascia di riferimento	Penale - % da applicare ai ricavi
Fascia I	0,1%
Fascia II	0,4%
Fascia III	0,7%
Fascia VI	1,0%